

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERCURIO Ettore - Presidente

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere

Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30914/2005 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;

- ricorrente -

contro

G.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F, presso lo studio
dell'avvocato V. SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato N, ROBERTO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 876/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO,
depositata il 21/05/2005 r.g.n. 34/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2008 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO;

udito l'avv.to V;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 25.2.2003 G.A.R., ufficiale giudiziario già collaboratore UNEP, qualifica 7[^] profilo professionale n. (OMISSIS), successivamente inquadrata in posizione economica (OMISSIS), conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Ivrea il Ministero della Giustizia ed esponeva: che con provvedimento del 20.3.1980 era stata nominata dirigente dell'ufficio unico UNEP (ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti) di (OMISSIS); che da tale data aveva ininterrottamente prestato attività nella posizione funzionale di dirigente dell'ufficio, svolgendo mansioni corrispondenti al profilo professionale (OMISSIS) del D.P.R. n. 44 del 1990, e alla posizione economica (OMISSIS) del CCNL 1998/2001. Tanto premesso chiedeva al Tribunale di dichiarare che le mansioni da lei svolte in qualità di dirigente dell'ufficio UNEP di (OMISSIS) dovevano essere ricondotte a quelle proprie dei dipendenti di posizione economica (OMISSIS) - profilo professionale (OMISSIS) del D.P.R. n. 4 del 1990, - con condanna del Ministero al pagamento delle relative differenze retributive.

Il Ministero della Giustizia si costituiva e resisteva.

Il Tribunale, con sentenza resa il 10.10.2003 respingeva il ricorso.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza depositata il 21.5.2005, in parziale accoglimento dell'appello della dipendente, condannava il Ministero a pagare all'appellante le differenze retributive tra il trattamento corrisposto e quello spettante per la posizione economica (OMISSIS) dal 22.11.1998, oltre interessi.

La Corte territoriale osservava: che con il D.P.R. n. 44 del 1990, era stato introdotto il profilo di funzionario di 8[^] livello (profilo (OMISSIS)), la cui declaratoria fa riferimento alla direzione degli uffici UNEP, distinto dal profilo di collaboratore di 7[^] livello (profilo (OMISSIS)) la cui declaratoria fa riferimento alla direzione di uffici UNEP non riservati al profilo (OMISSIS) ed alla direzione di unità organiche non aventi rilevanza esterna; che l'ufficio

UNEP presso il Tribunale di I.a, operando in piena autonomia ed essendo dotato di rilevanza esterna, doveva essere retto da un funzionario di 8[^] livello; che a nulla rilevava il fatto che la dotazione organica non prevedesse per tale ufficio la dirigenza di un funzionario di 8[^] livello, in quanto le differenze retributive conseguono direttamente allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, in base al disposto del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, indipendentemente dalla dotazione organica dell'ufficio; che la sig.ra G., dirigendo l'ufficio UNEP di (OMISSIS), aveva quindi svolto di fatto le mansioni superiori; che di conseguenza alla medesima spettavano le differenze retributive dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 387 del 1998, che aveva modificato il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, sopprimendo l'inciso "a differenze retributive".

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso sostenuto da un unico articolato motivo. G.A.R. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso il Ministero chiede la cassazione di tale sentenza denunciando violazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 47 e 48, art. 59, comma 4, artt. 146 e 147; del D.P.R. n. 44 del 1990, art. 5, comma 1; degli artt. 13, 15, 16, 20 e 24, del CCNL comparto Ministeri del 16.2.1999; del contratto integrativo per i dipendenti del Ministero della Giustizia del 5.4.2000; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 6; del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 15 e segg., (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 15 e segg.). Denuncia altresì omessa e contraddittoria motivazione.

Osserva in primo luogo il ricorrente che il Ministero ha sempre contestato che le mansioni di dirigente dell'ufficio UNEP di (OMISSIS), di fatto svolte dalla sig.ra G., fossero ascrivibili alla posizione economica (OMISSIS), anzichè a quella inferiore (OMISSIS) rivestita dall'istante. Ha errato dunque il giudice di appello nel ritenere che tali mansioni rientrassero pacificamente in quelle di spettanza del profilo (OMISSIS). Infatti le attività organizzative e direttive dell'ufficio UNEP di (OMISSIS) competono al Presidente del Tribunale, mentre i compiti del dirigente si limitano all'attività di direzione e coordinamento dei lavori.

Rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, non è irrilevante la circostanza che nessun provvedimento ministeriale abbia previsto la dotazione in organico di un funzionario (OMISSIS) alla direzione dell'UNEP

di (OMISSIS). Nella specie manca dunque il presupposto di fatto (esistenza in organico di un posto di livello superiore nell'ambito dell'Ufficio di appartenenza e vacanza dello stesso) che giustifica la pretesa della ricorrente alle differenze retributive. Infatti il D.M. 23 aprile 1997, non ha previsto alcuna dotazione organica per la figura professionale del funzionario di 8^o livello e solo con il D.M. 30 dicembre 2000, (in vigore dal 15.8.2001) è stata prevista negli uffici UNEP tale figura professionale con posizione economica (OMISSIS). A tutto concedere, dunque, le differenze retributive spetterebbero alla ricorrente solo dal 15.8.2001.

Osserva che l'attività di dirigenza dell'ufficio svolta dalla ricorrente rientra nei compiti della figura professionale dell'ufficiale giudiziario di area funzionale (OMISSIS) e posizione economica (OMISSIS) (secondo la classificazione operata dal CCNL 16.2.1999, che ha accorpato nell'area (OMISSIS) i precedenti livelli 7^o, 8^o e 9^o). Infatti secondo il contratto integrativo in vigore dal 5.4.2000, in tale area professionale rientrano i "lavoratori che svolgono attività di direzione di una unità organica nell'ambito dell'ufficio UNEP ovvero di quest'ultimo nel suo complesso quando, per le sue dimensioni, non ne sia necessaria e opportuna l'ulteriore articolazione". La esigua consistenza numerica dell'ufficio di (OMISSIS) esclude che la ricorrente possa aver svolto compiti e mansioni non afferenti al profilo professionale del collaboratore UNEP, oggi ufficiale giudiziario (OMISSIS).

Il ricorso è fondato.

Il D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, (ordinamento degli ufficiali giudiziari) prevedeva tre qualifiche (ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori) nonché la figura dell'ufficiale giudiziario dirigente. Quest'ultima non costituiva una qualifica autonoma e si caratterizzava solo funzionalmente perchè il titolare esplicava attività di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro dell'ufficio.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 11 luglio 1980, n. 312, e del D.P.R. n. 1219 del 1984, che hanno previsto un nuovo inquadramento di tutti i pubblici dipendenti, è stata rilevata la corrispondenza tra la qualifica di ufficiale giudiziario e la 7^o qualifica funzionale, tra la qualifica di aiutante ufficiale giudiziario e la 6^o qualifica funzionale, tra la qualifica di coadiutore e la 5^o qualifica funzionale.

Successivamente, a seguito dell'emanazione del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, (di recepimento dell'accordo sindacale 26.9.1989 per il personale del comparto Ministeri), che ha aggiunto nuovi profili professionali a quelle previsti dalla L. n. 312 del 1980, al n. (OMISSIS) è stato introdotto il profilo professionale di funzionario UNEP (qualifica 8[^]), che dirige l'ufficio, oltre che esercitare in caso di necessità le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario: al n. (OMISSIS) è stato descritto il profilo professionale del collaboratore UNEP (qualifica 7[^]), che dirige gli uffici non riservati al profilo di funzionario e che non comportano una eventuale responsabilità esterna, oltre che svolgere le funzioni di ufficiale giudiziario e sostituire il funzionario in caso di necessità; al n. (OMISSIS) è stato contemplato il profilo professionale di assistente UNEP (qualifica 6[^]); al n. (OMISSIS) è stato definito il profilo professionale dell'operatore UNEP (qualifica 5[^]).

Successivamente ancora, il nuovo CCNL per il personale del comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001, stipulato in data 16.2.1999, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale accorpando le nove qualifiche funzionali in tre aree di inquadramento, ciascuna delle quali comprende posizioni economiche differenziate, che in realtà costituiscono altrettante qualifiche. Per quanto qui interessa le posizioni di funzionario UNEP n. (OMISSIS) qualifica 8[^] e quella di collaboratore UNEP n. (OMISSIS) qualifica 7[^] sono confluite in area (OMISSIS), rispettivamente in posizione economia (OMISSIS) e (OMISSIS).

Così ricostruito lo sviluppo normativo dell'inquadramento del personale UNEP, va osservato che questa Corte (vedi sentenza n. 13718/2006, confermata dalla successiva sentenza n. 21280/2006), occupandosi dello stesso problema oggi riproposto, ha già avuto modo di affermare che il D.P.R. n. 44 del 1990, non poteva modificare la declaratoria dettata dalla L. n. 312 del 1980, per l'8[^] qualifica funzionale, nè poteva modificare i profili in essa legge compresi, nè incidere sull'organizzazione degli uffici qualificando a "rilevanza esterna" gli uffici UNEP. Inoltre la successiva L. 29 marzo 1983, n. 93, (legge quadro sul pubblico impiego) aveva espressamente riservato alla legge, con sottrazione all'ambito degli accordi sindacali da recepire in D.P.R., la materia delle qualifiche funzionali e quella concernente gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi. Pertanto per modificare l'organizzazione degli uffici sarebbe stata necessaria una fonte di rango primario. A conferma di quanto rilevato, la Corte ha soggiunto che l'istituzione del nuovo profilo professionale di funzionario UNEP di 8[^] livello ad opera del D.P.R., non era stata accompagnata da previsioni circa la

dotazione organica degli uffici proprio perchè vi era bisogno di una legge per inquadrare il personale con qualifica di ufficiale giudiziario nella qualifica 8[^]. La Corte ha quindi escluso che le mansioni di ufficiale giudiziario dirigente fossero, a partire dal 1990, corrispondenti alla qualifica di funzionario di 8[^] livello e di conseguenza attribuissero il diritto alla retribuzione superiore.

La Corte ha altresì escluso che, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni (ora raccolte nel D.Lgs. n. 165 del 2001), con il CCNL del comparto Ministeri 16.2.1999 le mansioni di ufficiale giudiziario dirigente possano ritenersi proprie del personale inquadrato nell'area (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS). La materia della classificazione del personale, prima regolata da fonti normative, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, è stata demandata alla contrattazione collettiva.

Per quanto qui interessai, la declaratoria professionale della posizione economica (OMISSIS) (ex profilo n. (OMISSIS), qualifica 7[^]) contenuta nel CCNL 16.2.1999 stabilisce che appartengono a tale qualifica il "lavoratore che, nel settore assegnato e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilità valuta, modifica e sceglie i materiali più idonei per la propria attività, svolge studi e ricerche, analizza anche le nuove metodiche per la realizzazione dei programmi assegnati all'unità che eventualmente dirige e coordina; il lavoratore che può coordinare o dirigere unità senza rilevanza esterna nei diversi settori di competenza provvedendo agli adempimenti previsti nell'ambito di normative generali, emana direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati...".

E' stato rilevato che le attività svolte dagli ufficiali giudiziari sono di natura dichiarativa, certificativa o esecutiva e non sono quindi assimilabili a quelle svolte da "uffici a rilevanza esterna", che è nozione che si riferisce non all'attività materiale, ma al potere di formare ed esternare ai terzi la volontà (autoritativa o negoziate) dell'amministrazione. Anche per gli ufficiali giudiziari dirigenti i compiti di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro dell'ufficio non possono essere assimilati a quelli comportanti una eventuale responsabilità esterna, ma rientrano tra quelli caratteristici della ex 7[^] categoria, di indirizzo e coordinamento di personale non svolgente attività esterna (così Cass. n. 13718/2006).

La declaratoria del profilo (OMISSIS) contenuta nel CCNL consente dunque di affermare che le mansioni dell'ufficiale giudiziario dirigente di un ufficio UNEP di modeste dimensioni, quel è quello di (OMISSIS), in mancanza di prova dell'esistenza di una attività provvedimentale ad efficacia esterna, rientrano perfettamente nella declaratoria medesima.

Tale situazione non è mutata per effetto del contratto integrativo dei dipendenti del Ministero della Giustizia 5.4.2000. La declaratoria della posizione (OMISSIS) è riportata in ricorso e riconduce a tale posizione quella dei "lavoratori che svolgono attività di direzione di una unità organica nell'ambito dell'ufficio NEP ovvero di quest'ultimo nel suo complesso quando, per le sue dimensioni, non ne sia necessaria e opportuna l'ulteriore articolazione". La sentenza impugnata soggiunge che alla posizione (OMISSIS) è riferita la posizione dei lavoratori cui è affidata la direzione di una unità organica nell'ambito dell'ufficio NEP e alla posizione (OMISSIS) quella dei lavoratori preposti alla direzione dell'Ufficio NEP nell'ambito di strutture giudiziarie di notevole complessità e rilevanza. In modo del tutto apodittico la sentenza conclude che "appare corretto ricondurre le mansioni della ricorrente alla posizione economica (OMISSIS)". La motivazione della sentenza sul punto, oltre che insufficiente, non può essere condivisa sul piano logico, perchè non tiene conto del fatto che "la direzione di una unità organica nell'ambito dell'ufficio NEP o dello stesso ufficio nel suo complesso quando per le sue dimensioni non è necessaria e opportuna l'ulteriore articolazione", in nulla si distingue dalla direzione dell'ufficio NEP "senza rilevanza esterna" di cui al CCNL. In definitiva, l'attività di dirigente dell'ufficio NEP di (OMISSIS) svolta dalla ricorrente, rientra nella figura professionale dell'ufficiale giudiziario, area (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS).

Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Peraltro non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da G.A.R..

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella complessità della normativa applicabile alla fattispecie, per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di G.A.R.. Compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009